

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1598-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)**

(RELATORE CORBELLINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1961

**Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici
per opere stradali, marittime ed igieniche**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che dobbiamo esaminare consiste sostanzialmente nella autorizzazione di apportare una variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61. Esso perciò vuole raggiungere lo stesso scopo del precedente disegno di legge governativo, che abbiamo esaminato ed approvato recentemente, per l'impiego di fondi residui, sul quale chi scrive ebbe l'incarico di riferire all'Assemblea, e di quello di maggiore importanza e rilievo relativo a variazioni del bilancio (1960-61) riguardante la eliminazione di abitazioni malsane, gli interventi in dipendenza di alluvioni, ed altri provvedimenti di competenza dei bilanci delle Amministrazioni autonome statali (nn. 1584 e 1592).

Pur riconoscendo in tutti i provvedimenti che abbiamo esaminato, ed anche in questo, il consueto ed apprezzato rigore contabile con cui si è provveduto all'assestamento dei bilanci dei singoli Dicasteri, la contemporaneità delle varie proposte presentate al Parlamento, con la richiesta della procedura di urgenza, nell'imminenza della chiusura dell'esercizio finanziario deve costituire un monito perchè provvedimenti importanti di questo genere debbano, nei successivi esercizi, venire studiati e predisposti tempestivamente con la necessaria larghezza di concezione e di prospettive, non soltanto nei riguardi dell'esercizio a cui si riferiscono, ma anche, ed in quanto possibile, fin dalla iniziale preparazione dei bilanci che il Governo deve sottoporre all'esame del Parlamento e che si inizia nell'autunno di ogni anno per venire completata nel gennaio successivo.

Nel caso particolare del disegno di legge in esame la insufficienza dei fondi stanziati in bilancio per le categorie di opere in esso indicate si era già da tempo dimostrata notevole e non poteva perciò venire trascurata. Il Ministero dei lavori pubblici con le pos-

sibilità del proprio bilancio non poteva far fronte alle numerose richieste avanzate dagli enti interessati, che erano tutte giustificate sia dalla urgenza di eseguirle, sia dalla necessità di portare a termine opere già iniziate e che furono sospese per mancanza di fondi.

Perchè sia anche per noi di monito l'attuale inadeguatezza dei fondi disponibili rispetto a quelli necessari, mi sembra utile riportare in questa relazione gli stessi elementi schematici che abbiamo esaminato in sede di Commissione per ciascuna categoria di opere di cui all'articolo 6 n. 2 lettere a) b) e d) della legge che ha approvato lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61, e che viene modificato con il provvedimento in esame.

1. — OPERE STRADALI

Le domande giacenti negli uffici ministeriali di richiesta di contributi statali hanno raggiunto il ragguardevole importo di 100 miliardi in capitale. Calcolandone le annualità ad un tasso medio del 4 per cento (per l'Italia meridionale ed insulare il tasso, come è noto, sale al 5 per cento) l'annualità corrispondente al capitale richiesto per lo esercizio in esame assommava a 4 miliardi.

2. — OPERE MARITTIME

Devesi al riguardo rilevare che fino all'esercizio 1954-55 le opere marittime eseguite furono di notevole importanza, come abbiamo avuto occasione di rilevare a suo tempo. Ma negli esercizi successivi gli stanziamenti di bilancio furono ridotti in modo così radicale da non potere far fronte nemmeno alle più immediate necessità di sistemazione, potenziamento e protezione delle opere portuali, richieste soprattutto

dallo sviluppo dei traffici marittimi. Non si può rilevare che la flotta mercantile italiana aumenta rapidamente di tonnellaggio e di efficienza e nello stesso tempo ridurre gli stanziamenti per le infrastrutture necessarie ai traffici, costituite dalle opere marittime, ad annualità di soli 5 milioni all'anno a partire dal 1955-56.

In conseguenza dell'elevato costo di tali opere e dell'aumento dei traffici marittimi, è facile desumere che l'attività del Ministero dei lavori pubblici in questo importante settore è stata inadeguata alle necessità anche più urgenti, perchè con il contributo trentacinquennale di 5 milioni annui si sono autorizzate costruzioni per il limitato importo di circa 110 milioni: ciò che ha creato nel settore interessato un vero stato di disagio per ben cinque esercizi successivi. Attualmente sono giacenti al Ministero 42 domande da parte di Comuni delle quali 18 riguardano lavori di completamento di porti già iniziati e 24 si riferiscono ad opere nuove. Il complesso delle richieste comporta una spesa di oltre otto miliardi ed un contributo dello Stato pari ad una annualità di oltre 374 milioni. Debbo rilevare che le richieste di sistemazione dei porti di 4ª classe, comprese nelle domande giacenti, rivestono un particolare carattere d'importanza ed urgenza ai fini della economia nazionale, in quanto essi assolvono, in modo prevalente, traffici marittimi rivolti alla pesca ed al turismo.

3. — OPERE IGIENICHE

Le richieste giacenti al Ministero dei lavori pubblici per l'ammissione a contributi di opere igieniche e sanitarie in base alle graduatorie predisposte dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ammontano a 470 miliardi, così suddivisi:

a) acquedotti e fognature . .	miliardi	320
b) costruzioni ospedaliere . .	»	130
c) opere assistenziali ed igieniche minori	»	20
Totale . . .		miliardi 470

Il solo completamento di opere già iniziate, che è necessario affrontare con la massima sollecitudine, richiede una spesa di 190 miliardi.

* * *

La necessità d'integrare gli stanziamenti già disposti nell'esercizio finanziario 1960-1961 appare evidente, pur contenendone lo importo nei limiti delle disponibilità di bilancio. È evidente che il totale di domande giacenti, che richiedono l'impiego in capitale di circa 1.000 miliardi, non si può soddisfare con un semplice provvedimento legislativo di modesta entità come quello che abbiamo in esame. L'aumento dei limiti di impegno proposto con il disegno di legge consentirà di eseguire lavori che il Ministero prevede dell'importo complessivo di circa 20,3 miliardi. Non è stato possibile provvedere con maggiori finanziamenti: quelli reperiti derivano dall'aumento del gettito nell'esercizio 1960-61 derivante dalle modificazioni delle tasse sui contratti in borsa (decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge 14 agosto 1960, n. 826) e dalle modifiche del regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni. Ma ritengo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della 7ª Commissione nel fare un fervido invito al Ministro dei lavori pubblici perchè nei futuri esercizi finanziari siano adeguatamente aumentati i finanziamenti per soddisfare alle sempre crescenti esigenze di sviluppo stradale, marittimo ed alle opere igieniche che sono ansiosamente richieste dagli enti locali e che attendono di venire eseguite.

Con questo spirito di comprensione per le difficoltà superate e di previsione per il notevole lavoro da compiere, la 7ª Commissione permanente, che ho l'onore di presiedere, auspica che l'approvazione del presente disegno di legge possa costituire un monito di responsabile consapevolezza per la compilazione dei singoli capitoli dei futuri bilanci del Ministero dei lavori pubblici.

CORBELLINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1° luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1960-61 con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e, per l'esercizio 1961-62 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di Registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.